

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Regime giuridico degli organi di governo degli enti dipendenti
e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibili
tà.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Regime giuridico degli organi di governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Non può essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dell'organo di governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dell'organo di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale, nonché coloro che direttamente o per conto d'altri abbiano giuridici pendenti o rapporti di natura economica con l'ente interessato.

Restano valide tutte le cause di incompatibilità previste dalle leggi statali e dalla legge regionale 23.6.78, n. 24.

Art. 2

Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio regionale entro 30 giorni provvede alla sua sostituzione.

Art. 3

Le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione sono fissate dal Consiglio regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrare, all'estensione del territorio servito e all'indice di utenza.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 4

La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione dura cinque anni che decorrono dalla data di insediamento.

Art. 5

I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono designati dalla assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'ente comporta automaticamente la perdita della qualità di rappresentante del personale nell'organo di governo dell'ente e quindi la decadenza dalla carica.

Art. 6

E' abrogata ogni altra disposizione specificatamente concernente le incompatibilità dei componenti gli organi di governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione, in contrasto con la presente legge.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.to (Giuseppe Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

È estratto del verbale della seduta del 26 febbraio 1980 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.to (Giuseppe Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)